

Spettacolo, riallineare i contributi previdenziali

di **Salvatore Accardo, Enrico Dindo, Franco Petracchi, Uto Ughi e Fabio Vacchi***

Gentile Direttore, dopo l'articolo di Giovanni Scoz pubblicato sul Sole 24 Ore di lunedì 10 novembre e la replica del Direttore generale dell'Enpals, Massimo Antichi, il successivo 17 novembre, sentiamo l'esigenza di tornare sul tema del meccanismo contributivo previdenziale per i lavoratori dello spettacolo.

Nel primo articolo, l'Autore ha illustrato il meccanismo di calcolo dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi dello spettacolo. Da questa analisi emerge che: 1) i contributi sono calcolati sul reddito lordo; 2) scontano un'aliquota previdenziale del 33%; 3) che debbano essere liquidati da un committente che si deve accollare anche l'onere di attuare una serie di procedure per l'ingaggio artistico come se fosse un datore di lavoro che assume un lavoratore subordinato.

Nell'articolo poi viene messo a confronto il carico previdenziale di un professionista (avvocato) con quello di un lavoratore autonomo dello spettacolo (musicista) dal quale emerge che il carico previdenziale di quest'ultimo, a parità di compensi, è di circa 5 volte superiore.

Per ultimo, viene specificato che, a differenza di quanto previsto dall'Inps gestione separata, l'aliquota previdenziale è identica a prescindere della forma contrattuale instaurata, che non sono previste riduzioni nel caso in cui si abbia un'altra copertura previdenziale.

La replica dell'Enpals, a giudizio degli scriventi, risulta ancora più allarmante del primo articolo in quanto si sofferma più su questioni formali che sostanziali. L'Ente ricorda che tali regole operative sono predisposte dal legislatore e non dall'En-

te, sostenendo che tali meccanismi sono «un esempio da seguire, e non un'anomalia». Nella replica dell'Enpals abbiamo quindi una conferma: la situazione previdenziale (voluta dal legislatore e) applicata dall'Enpals è quella illustrata nell'articolo di Scoz. A questo punto, considerato che l'Enpals ha tra i suoi obblighi quello di segnalare al «proprio Ministero vigilante l'adozione di provvedimenti legislativi correttivi ma quando questi rispondano ad una logica coerente da punto di vista previdenziale» abbiamo un'ulteriore conferma che l'Enpals ribadisce l'efficacia di tale procedure. Poiché gli scriventi, non essendo fini conoscitori della normativa previdenziale nazionale ma, calcando la scena, vivendo nel contesto specifico e percependo un malcontento diffuso sentono l'esigenza di chiedere un intervento degli organi competenti per verificare se tali procedure previdenziali siano quelle più aderenti al settore, sottolineando che tale richiesta è motivata non dall'intento di liquidare cachet artistici maggiori, ma quello di allineare il carico contributivo a livello degli altri professionisti, al fine di ridurre il costo delle prestazioni artistiche, nella speranza di "salvare" le produzioni programmate e/o di cercare una soluzione per il rilancio del "settore spettacolo". In particolare chiediamo un sollecito intervento del legislatore al fine: 1) di riesaminare l'opportunità e la correttezza giuridica di utilizzare come base imponibile il reddito lordo e non il reddito netto, come è previsto per tutti gli altri professionisti iscritti all'Inps gestione separata e per gli altri professionisti iscritti alle casse di previdenza specifiche; 2) di introdurre alcuni meccanismi già attuati dall'Inps ge-

stione separata come quello di una riduzione della aliquota contributiva nel caso in cui il professionista dello spettacolo abbia contestualmente un'altra posizione previdenziale, ricordando che sovente gli artisti sono anche docenti di scuole pubbliche e conservatori o esercitano altre attività; 3) una verifica della adeguatezza dell'utilizzo dell'aliquota previdenziale allineata a quella dei lavoratori dipendenti anche nel comparto del lavoro autonomo, quando negli altri casi, Inps gestione separata compresa, tali aliquote risultano molto più modeste; 4) di verificare inoltre la questione della totalizzazione dei contributi per periodi coincidenti che, se pur forse applicata agli altri settori, nel nostro specifico contesto, caratterizzata da molti "doppilavoristi" per necessità, risultano particolarmente penalizzanti; 5) di definire univocamente la procedura di rilascio da parte dell'Inps del modello E101 (che permette di versare i contributi previdenziali presso l'Enpals anche per le prestazioni artistiche profuse in paesi esteri) poiché le sedi Inps delle diverse regioni forniscono modalità operative differenti, chiarendo in particolare se l'onere contributivo (Enpals o Inps gestione separata?) deve gravare interamente sull'artista.

Concludendo, ricordiamo che il costo della prestazione artistica che grava sull'organizzatore (per i contributi a carico del committente), la preannunciata riduzione del Fus, le procedure amministrative di ingaggio molto onerose, alimentano un senso di incertezza, che mina drammaticamente un settore che, a nostro giudizio, dovrebbe essere invece incoraggiato e sostenuto.

* *Musica articolo 9*